

LUCA BOSCHETTO

***L'ufficio del ricorso presso la Mercanzia
fiorentina tra Quattro e Cinquecento***

[stampato in *Tribunali di mercanti e giustizia mercantile nel tardo Medioevo*, a cura di Elena Maccioni e Sergio Tognetti, Firenze, Olschki, 2016, pp. 183-205]*

*** Il testo qui riprodotto in formato digitale, messo a disposizione per fini di studio e ricerca, è destinato a un uso strettamente personale e in nessun caso può essere impiegato a scopi commerciali.**

LUCA BOSCHETTO

L'UFFICIO DEL RICORSO PRESSO LA MERCANZIA FIORENTINA
TRA QUATTRO E CINQUECENTO*

L'oggetto di questa relazione è il cosiddetto 'ricorso', un ufficio della Mercanzia fiorentina davanti a cui con sempre maggior frequenza, a partire dal Quattrocento, furono portati processi di particolare rilievo economico e sociale, che proprio per questo motivo si ritenne opportuno giudicare in base a regole speciali. Dal momento che l'attività di un tribunale come la Mercanzia, capace di assicurare per tanti secoli la supervisione sul mondo degli affari e del commercio della città, si apprezza meglio se osservato lungo un arco cronologico sufficientemente ampio, si è scelto di seguire questo istituto nel periodo compreso tra la fine del Trecento e la fine del Cinquecento.¹ Questo compito è del resto agevolato dalla ben nota continuità dell'impianto legislativo e giurisdizionale che si registra nel passaggio dallo stato territoriale quattrocentesco al principato mediceo;² non meno

* Avvertenze. Le fonti archivistiche citate in questo lavoro sono conservate tutte presso l'Archivio di Stato di Firenze (ASF). Le date dei documenti sono state uniformate nel testo al calendario moderno, mentre nelle note si è mantenuta la doppia datazione (il sistema fiorentino adotta infatti lo stile dell'Incarnazione, con inizio dell'anno ritardato rispetto al computo moderno al 25 marzo). Nel sito www.boschettoluca.it è possibile consultare, a fini di studio e ricerca, gran parte delle pubblicazioni di argomento quattrocentesco dell'autore.

¹ La Mercanzia, il supremo tribunale commerciale cittadino, accompagna in effetti la storia di Firenze per ben cinque secoli, dal 1308, anno della sua fondazione, al 1770, quando fu soppressa dal governo lorenese. Sulle sue origini e sul ruolo da essa giocato nella prima metà del Trecento, quando dotata di significative prerogative politiche e di sostanziale autonomia rispetto al Comune divenne un'istituzione chiave della vita cittadina, lo studio di riferimento è A. ASTORRI, *La Mercanzia a Firenze nella prima metà del Trecento. Il potere dei grandi mercanti*, Firenze, Olschki, 1998, che discute la bibliografia precedente. Sulla giurisdizione della corte, importanti osservazioni in V. COLLI, *Acta civilia in curia potestatis: Firenze 1344. Aspetti procedurali nel quadro di giurisdizioni concorrenti*, in *Praxis der Gerichtsbarkeit in europäischen Städten des Spätmittelalters*, hrsg von F.-J. Arlinghaus, I. Baumgärtner, V. Colli, S. Lepsius, Th. Wetzstein, Frankfurt am Main, Vittorio Klostermann, 2006, pp. 271-303.

² La continuità dell'impianto legislativo e amministrativo dello stato fiorentino tra Quattro e Cinquecento è sottolineata ad esempio in E. FASANO GUARINI, *Considerazioni su giustizia*

che dal curioso rinnovarsi, quasi allo scadere di ogni secolo, degli statuti della corte: li abbiamo infatti nel 1394, in età oligarchica,³ nel 1496, quando Firenze è sotto l'influenza di Savonarola;⁴ e ancora nel 1577 – per volontà, secondo quanto recita il prologo di quest'ultima compilazione, non solo del granduca Francesco I, ma anche del suo predecessore Cosimo, da poco defunto, il quale riusciva così ad essere ancora celebrato per quell'attenzione verso il buon funzionamento della giustizia che era stato forse il vanto principale del suo governo.⁵

Il confronto fra le differenti redazioni statutarie conferma in effetti la permanenza nel tempo tanto dei principali organi di governo della Mercanzia fiorentina, quanto della sua giurisdizione – immutata resta insomma l'attenzione, come recita sempre la compilazione di fine Cinquecento, per l'equità e la verità:⁶ ovvero per quel fondamentale principio della giustizia

stato e società nel ducato di Toscana del Cinquecento, in *Florence and Venice: Comparisons and Relations*, Acts of two Conferences at Villa I Tatti in 1976-1977, organized by S. Bertelli, N. Rubinstein and C. Hugh Smyth, voll. 2, Firenze, La Nuova Italia, 1979-1980, II, pp. 135-168: 143-146; e inoltre EAD., *La fondazione del principato: da Cosimo I a Ferdinando I (1530-1609)*, in *Storia della civiltà toscana*, III, *Il principato mediceo*, a cura di E. Fasano Guarini, Firenze, Le Monnier, 2003, pp. 3-40.

³ Il volume ufficiale degli statuti, indicato nelle compilazioni successive come lo 'statuto vecchio', e da cui si citerà, è giunto fino a noi: cfr. ASF, *Mercanzia*, 5, cc. 3r-41r; nello stesso volume è presente un'appendice di addizioni approvate dagli statutari (cc. 42r-89v).

⁴ La compilazione, predisposta dal Consiglio degli 80 e dal Consiglio Maggiore con legge del 20 e 21 maggio 1495, venne completata e approvata il 31 maggio 1496. Il testo in ASF, *Mercanzia*, 9, cc. 1r-52r.

⁵ Si veda infatti ASF, *Mercanzia*, 16, dove alle cc. 1r-223r è contenuta la redazione in tre libri degli statuti cinquecenteschi. Nella premessa (c. 1r-v) si ricorda come Francesco I de' Medici, «insieme col granduca Cosimo suo genitore», considerato che «li statuti della Mercantia et Università de' Mercatanti della loro città di Fiorenza parte si leggevano in un volume antico compilato l'anno 1393 che si chiamava lo statuto vecchio, et parte in un altro compilato l'anno 1496, che procedendo per modo d'additioni al vecchio si chiamava lo statuto nuovo», e visto che essi «per le molte additioni fatte da poi in diversi tempi inducevono non piccola confusione» in «chi era proposto al giudicare», avesse concesso «pienissima auctorità et potestà di rivedere tali statuti, raccorre insieme quelli che in diversi capitoli, additioni, e riforme erano dispersi, conlocarli sotto convenienti titoli et rubriche, comporne di nuovo ove fusse parso di bisogno, et insomma fare, statuire, riformare et ordinare tutto quello havessino giudicato a beneficio di detta università», a diciannove cittadini, i quali completarono il loro lavoro il primo maggio 1577. L'esaltazione di Cosimo I come sovrano 'giusto' ed 'equo' attraversa, come è noto, tutto l'arco del suo principato: oltre alle osservazioni di Elena Fasano Guarini nel contributo citato sopra alla nota 1, si veda J.E. SHAW, *Writing to the Prince: Supplications, Equity and Absolutism in Sixteenth-Century Tuscany*, «Past and Present», CCXV, 2012, pp. 51-83, e la bibliografia ivi citata.

⁶ È significativo che nella rubrica I ('Della iurisdizione di detta corte') del primo libro degli statuti (ASF, *Mercanzia*, 16, cc. 65r-72r), si ponga a confronto l'operato della Mercanzia e dei giudici di Ruota. È noto infatti, dicono gli statutari, che dal dominio finiscono in appello presso la Ruota molti casi che «hanno dependenza da cose mercantili, e di dare, et havere, e da cose, che ricercano essere spedite con prestezza per il mezzo dell'equità, e verità, e per

dei mercanti che non a caso veniva solennemente dichiarato anche nell'iscrizione ben visibile sopra l'ingresso principale del palazzo, affacciato sulla piazza della Signoria, dove la corte aveva allora la sua sede.⁷

È forse il caso di notare che in questi due secoli niente di analogo avviene nel campo della giustizia civile cittadina, dove al principio del Cinquecento si assiste infatti alla scomparsa di tutti i grandi tribunali presieduti dai rettori forestieri, destinati a lasciare il posto al Consiglio di Giustizia, ossia alla Ruota fiorentina, secondo un processo comune del resto a molti Stati italiani.⁸ In altre parole, se un fiorentino nato alla fine del Trecento, nell'età di Maso degli Albizzi, si fosse risvegliato due secoli più tardi sotto il granduca Francesco I, e avesse per prima cosa voluto recarsi in tribunale per dare il via a una causa civile, non avrebbe trovato più né la Curia del Podestà, né la Curia del Capitano del Popolo, ma avrebbe invece potuto sempre rivolgersi alla Mercanzia. Qui il nostro ipotetico personaggio si sarebbe imbattuto anzitutto nei notai-procuratori, seduti dietro i loro deschi, cui i litiganti si rivolgevano per la stesura e la presentazione delle petizioni, e avrebbe poi osservato intenti al loro consueto ufficio sia il Giudice della corte, che continuava ad essere un giurista forestiero, sia i celebri 'Sei consiglieri della Mercanzia', i cui nomi gli sarebbero anzi suonati probabilmente familiari, considerata la proverbiale continuità di quello che un secolo e mezzo più tardi sarebbe stato definito il 'patriziato' fiorentino.⁹

mezzo di libri de conti, et altre chiarezze, che aiutono conoscere, e ritrovare tale equità, e verità»; e tuttavia «per il contrario ne segue», perché portati dinanzi ai giudici della Ruota «che giudicano secondo il rigore, e non preston fede ai libri de conti, o scritture private», questi procedimenti «vanno in lunga con grande spendio», al punto che le parti, affinché «tale equità o verità» non «resti suffocata, e sepolta», sono spesso costrette a rivolgersi di nuovo alla Mercanzia (ivi, c. 68r-v).

⁷ Le vicende di questa iscrizione, la cui prima attestazione, risalente alla testimonianza di Giovanni Morelli, è stata segnalata in relazione alla Mercanzia da Lorenz Böniger (si veda il suo contributo in questi atti, dove è riportato per intero il passo in questione del memorialista fiorentino), sono ripercorse in L. BOSCHETTO, «*Domus veritatis et aequitatis*». *Il tribunale della Mercanzia e la risoluzione delle controversie commerciali a Firenze nell'età laurenziana*, in c.s. Per il palazzo del tribunale, costruito a partire dal 1359, cfr. invece A. ASTORRI – D. FRIEDMAN, *The Florentine Mercanzia and Its Palace*, «*I Tatti Studies*», X, 2005, pp. 11-68, con utili osservazioni sulla storia della corte nella seconda metà del Trecento (argomento quest'ultimo affrontato anche nel saggio di Cédric Quertier presente negli atti di questo convegno).

⁸ Su queste riforme si veda L. MARTINES, *Lawyers and Statecraft in Renaissance Florence*, Princeton, N.J., Princeton University Press, 1968, pp. 130-145 e A. ZORZI, *L'amministrazione della giustizia penale nella Repubblica fiorentina. Aspetti e problemi*, Firenze, Olschki, 1988, pp. 92-116.

⁹ Si vedano infatti, nella redazione del 1577, le rubriche che regolamentano questi tre organi storici del tribunale: ASF, *Mercanzia*, 16, cc. 2r-4r (Libro I, rubrica I, 'Del giudice'); cc. 4v-9r (Libro I, rubrica II, 'Delli Sei consiglieri'); cc. 23v-24r (Libro I, rubrica VI, 'Dei ministri'). Sul patriziato fiorentino, definito ufficialmente soltanto con la legge del 1750, si veda J. BOUTIER, *Le nobiltà del granducato (XV-XIX secolo)*, in *Firenze e la Toscana: genesi e trasformazioni di uno stato*

Oltre all'oggettiva importanza delle cause portate dinanzi a questo ufficio, nella decisione di occuparsi proprio del ricorso ha contato non poco anche il fatto – circostanza tutt'altro che scontata, a quest'altezza cronologica – che le sentenze pronunciate dai suoi giudici risultano spesso fornite di una sorta di 'motivazione', il che apre ovviamente uno spiraglio suggestivo sui criteri di volta in volta adottati per decidere sulle diverse vertenze.¹⁰

Va sottolineato inoltre che queste sentenze, pronunciate nel nostro periodo al ritmo di venti o trenta all'anno, e agevolmente individuabili, per i loro caratteri formali, all'interno dei vari registri, potrebbero essere un giorno oggetto di uno studio sistematico, in grado di coprire un periodo significativo della plurisecolare storia della Mercanzia – un dettaglio anch'esso da non sottovalutare, quando ci si trova ad affrontare, come in questo caso, un archivio di dimensioni praticamente sconfinato.¹¹

Ma che cos'era, dunque, il ricorso? Vediamo nell'ordine cosa dicono in proposito le fonti normative che mirarono a regolarlo (§ 1), le testimonian-

(XIV-XIX secolo), a cura di J. Boutier, S. Landi, O. Rouchon, trad. ital., Firenze, Mandragora, 2010, pp. 213-228, e qui sotto la bibliografia citata alla nota 50.

¹⁰ L'esigenza di motivare la sentenza emerge infatti soltanto «con il primo Cinquecento», in coincidenza «con la creazione di 'grandi' tribunali regionali, Rote o Senati». Cfr. M. ASCHERI, *Tribunali, giuristi e istituzioni dal medioevo all'età moderna*, Bologna, il Mulino, 1989, pp. 23-27, 57-61. Quanto alla diffidenza per la motivazione della sentenza propria della dottrina medievale, che sopravvive ancora a lungo anche in età moderna, si veda invece F. MANCUSO, *Per la storia della motivazione della sentenza nei secoli XVI-XVIII (note in margine a studi recenti con il testo di una sentenza del 1299)*, «Rivista trimestrale di diritto e procedura civile», XLIX, 1995, n. 1, pp. 285-310. È difficile trovare una spiegazione per questa particolarità delle sentenze del ricorso – niente di simile infatti si nota nelle sentenze ordinarie emesse dal Giudice forestiero insieme con i Sei consiglieri – sebbene si possa ricordare che fin dalla proposta d'istituzione del Consiglio di Giustizia nel 1494, l'esigenza di motivare le sentenze, poi accolta come è noto dal tribunale della Ruota, emerge a Firenze assai prima che in altre città italiane.

¹¹ Sulla storia di questo archivio, le cui dimensioni rimangono imponenti nonostante gli 'scarti' cui fu sottoposto già in epoca antica, oltre alla descrizione fornita adesso dalla *Guida on-line* approntata dall'Archivio di Stato di Firenze (www.archiviodistato.firenze.it/siasfi), alcuni accenni anche in L. BOSCHETTO, *Writing the Vernacular at the Merchant Court of Florence*, in *Textual Cultures of Medieval Italy. Essays from the 41st Conference on Editorial Problems*, ed. by W. Robins, Toronto, Toronto University Press, 2011, pp. 217-262: 228-231 e note 47 e 48. Le difficoltà di orientarsi tra la sua documentazione sono legate anche all'assenza dei più elementari strumenti di corredo, che, come gli 'stratti' delle sentenze, per quanto più volte invocati dai legislatori, la cancelleria della Mercanzia non fu mai in grado di realizzare. Sulla situazione dei grandi archivi delle corporazioni degli altri Stati italiani, oltre a F. BORIS, *Una crescente oscurità. Archivi di tribunali di commercio fra Medioevo ed Età Moderna*, in *La documentazione degli organi giudiziari nell'Italia tardo-medievale e moderna*, Atti del convegno di studi (Siena, Archivio di Stato, 15-17 settembre 2008), a cura di A. Giorgi, S. Moscadelli e C. Zarrilli, voll. 2, Roma, Ministero per i beni e le attività culturali, Direzione generale per gli archivi, 2012, II, pp. 913-926 si veda il panorama generale tracciato da L. TANZINI, *Tribunali di mercanti nell'Italia tardomedievale tra economia e potere politico*, in *Il governo dell'economia. Italia e Penisola Iberica nel basso Medioevo*, a cura di L. Tanzini e S. Tognetti, Roma, Viella, 2014, pp. 229-255: 246 sgg.

ze di cronisti e scrittori che ebbero modo di occuparsi di esso (§ 2), e le carte dei processi che si conservano nell'archivio della Mercanzia (§ 3); concluderemo quindi con alcune osservazioni sui veri protagonisti di questa storia: i mercanti che in questi due secoli prestarono il loro servizio in qualità di giudici 'pettorali' all'interno del nostro ufficio (§ 4).

1. L'UFFICIO DEL RICORSO

Istituito in coincidenza della grande crisi economica di metà Trecento, per fronteggiare le tante richieste avanzate contro l'operato dei sindaci fallimentari, il ricorso cambiò natura nel secolo successivo, quando andò perdendo gradualmente le originarie caratteristiche di giudizio d'appello, per estendersi invece a tutti i litiganti, che potevano, in casi particolari, chiederne l'attivazione.¹² È difficile stabilire una cronologia precisa che scandisca le singole tappe di questa trasformazione, avvenuta attraverso modifiche via via proposte dalle commissioni di statutori eletti a rotazione ogni sei mesi, le quali non sempre sono giunte fino a noi, per quanto il loro contenuto sia poi certamente confluito in gran parte negli statuti del 1496. È certo comunque che durante il Quattrocento il ricorso si configurò sempre più come un mezzo per risolvere vertenze che fossero in procinto di decadere per la scadenza dei termini, o la cui istanza fosse da poco decaduta. Se dunque i Sei consiglieri e il Giudice forestiero, cui spettava il compito di pronunciare le sentenze ordinarie, non fossero riusciti a pervenire a una decisione nel termine previsto dagli statuti, le parti avevano ancora la possibilità di ottenere giustizia, rivolgendosi al nostro ufficio. In questo caso, entro un mese dalla presentazione della domanda, venivano estratti da apposite borse altri dieci mercanti, detti appunto del ricorso, tutti rigorosamente iscritti alle cinque Arti maggiori che nel Trecento avevano fondato il tribunale. Insieme ai Sei della Mercanzia e alla presenza dell'Ufficiale forestiero,

¹² L'istituto sembra prendere forma tra il 1344 e il 1345 (ASTORRI, *La Mercanzia a Firenze nella prima metà del Trecento*, cit., pp. 135-150), estendendosi successivamente, a quanto pare, anche ad alcune corporazioni cittadine. Cfr. infatti A. DOREN, *Le arti fiorentine*, traduzione di G.B. Klein, 2 voll., Firenze, F. Le Monnier, 1940, II, p. 37 n. 4 e pp. 41-42, secondo cui il termine 'ricorso' comparirebbe per la prima volta nello statuto del 1347 degli Oliandoli. Su questa procedura alla fine del Trecento vedi anche L. TANZINI, *Il governo delle leggi: norme e pratiche delle istituzioni a Firenze dalla fine del Duecento all'inizio del Quattrocento*, Firenze, Edifir, 2007, pp. 78-80. Il medesimo termine risulta peraltro impiegato normalmente nella documentazione quattrocentesca della Cancelleria della Repubblica fiorentina per le petizioni rivolte dai privati alla Signoria, affinché annullasse condanne comminate ai loro danni da altre magistrature, quali ad esempio i Conservatori di legge.

cui spettava però soltanto un ruolo consultivo, questi mercanti dovevano esaminare la questione, emettendo in tempi assai brevi una sentenza. Il giudizio, volto a stabilire se il ricorrente avesse "bene o male ricorso", doveva essere espresso a scrutinio segreto e a maggioranza dei due terzi dei presenti (11 su 16, dunque, quando il collegio si presentava a ranghi completi).¹³

Sebbene in questa specifica accezione, come emerge dai principali vocabolari storici e giuridici, il termine 'ricorso' risulti impiegato in epoca tardo-medievale e moderna soltanto a Firenze, l'istituto non manca di analogie con altre realtà municipali – si pensi ad esempio, per non andare troppo lontano, al 'consiglio de' mercatanti' previsto dagli statuti della Mercanzia senese (e quindi ai 'boni viri' che di riflesso troviamo nella Mercanzia di Arezzo).¹⁴

La delicatezza di questo strumento, che il gruppo dirigente cittadino volle sempre mantenere sotto il suo diretto controllo, è dimostrata dai ripetuti interventi legislativi che specialmente a partire dalla metà del Quattrocento ebbero come oggetto il ricorso. Da un lato, questi interventi mirarono a ridurre i tempi entro cui i giudici erano tenuti a pronunciare la loro sentenza; dall'altro, aumentando progressivamente la soglia al di sotto della quale la richiesta dei litiganti non sarebbe stata accolta, fecero sì che solo le cause di valore davvero elevato potessero finire davanti al ricorso.

¹³ Questa è la prassi descritta appunto negli statuti della fine del Quattrocento: «Et tucti e ricorsi delle cause o nelle cause pendenti o instantie perempte nella presente chorte si debbino per diffinitiva sententia terminare et decidere per decti Sei et mercatanti et le due parti di tutti loro a solemne et secreto squittino, dovendosi sempre ottenere fra loro ciaschuno partito almeno per xi fave nere infra xv di proximi futuri dal di della tracta de' merchatanti in tali o per tali ricorsi»; gli stessi statuti così definivano il ruolo del Giudice forestiero: «Et alla expeditione di qualunque tali ricorsi l'Officiale forestiero della presente università debba esser presente et consentire a ogni sententia et terminazione che in alchuni tali ricorsi si facessi o farà per e Sei et merchatanti, obtenendosi il partito come è decto almeno per xi fave nere. Et proponghasi bene et male ricorso, *alternatis vicibus*, tante volte, ovvero quella sententia et iudicio et in quello modo et forma che a' decti Sei parrà et chome iudicheranno convenirsi secondo la loro volontà et arbitrio». Cfr. ASF, *Mercanzia*, 9, cc. 15r-18r (Libro I, rubrica VIII, 'De imbursationibus, extractionibus et devetu illorum de recursis'), le citazioni a c. 17v. Difficile invece farsi un'idea chiara del periodo precedente, poiché gli statuti del 1394 non illustrano la tipologia delle cause portate dinanzi al ricorso, che tuttavia nella prima metà del Quattrocento sembrano essere state ancora in prevalenza legate alla contestazione dei provvedimenti presi dai sindaci fallimentari. La redazione di fine Trecento si sofferma invece ampiamente sui criteri di selezione dei mercanti che in questa occasione si aggiungevano ai Sei e che venivano scelti all'interno delle cinque Arti maggiori fondatrici. Cfr. ASF, *Mercanzia*, 5, c. 12r-v (Libro I, rubrica VIII, 'De imbursationibus, extractionibus, offitio et deveto illorum del ricorso'). Il numero dei mercanti estratti sarebbe stato portato, ai primi del Cinquecento, da dieci a undici (cfr. infatti più avanti, nel testo, la testimonianza dell'ambasciatore veneziano Marco Foscarelli).

¹⁴ Si veda M. CHIANTINI, *La Mercanzia di Siena nel Rinascimento. La normativa dei secoli XIV-XVI*, con contributi di E. Mecacci e M. Pierini e una presentazione di M. Ascheri, Siena, Edizioni Cantagalli, 1996, pp. 38-39 (Libro II, rubriche XV-XVI) e A. BARLUCCHI, *La Mercanzia ad Arezzo nel primo Trecento: statuti e riforme, 1341-1347*, Roma, Carocci, 2008, pp. LXI-LXII.

La prima riforma di grande respiro dedicata espressamente al ricorso sembra essere stata quella promossa nel 1455 dagli statutari, guidati dall'esigenza, tante volte riaffermata anche nei successivi interventi dei legislatori, di far sì «che le cause che pendono et che si moveranno nella corte della Mercantantia si terminino et non sieno immortali». In particolare, in quell'occasione si stabilì che l'attore, entro un mese dalla 'perenzione' della sua causa (ovvero dal momento in cui sarebbero trascorsi i sei mesi entro cui la stessa doveva arrivare al giudizio o decadere, per essere eventualmente ripresa di nuovo per la via ordinaria), potesse rivolgersi al ricorso, beneficiando di un termine analogo per produrre e allegare tutte le sue ragioni. Sempre entro un mese dal giorno in cui era stata presentata la domanda i Sei consiglieri dovevano procedere all'estrazione dei dieci mercanti del ricorso, i quali a loro volta avevano trenta giorni di tempo per pronunciare la sentenza definitiva.

Con il provvedimento del 1455, gli statutari modificarono anche il sistema di elezione fino ad allora in vigore, sostituendo lo scrutinio effettuato presso ciascuna delle cinque Arti maggiori con l'inserimento automatico in apposite borse elettorali dei nominativi di tutti coloro che a partire dall'anno 1434 fossero stati 'veduti', cioè estratti, per la carica dei Sei consiglieri. D'ora in poi il sistema si sarebbe articolato in due borse, una «ordinaria» e una «subsidiaria», tali da «veghiare et avere effecto per ogni tempo sença avere a squitcinare altrimenti mercatanti» chiamati a decidere sui vari ricorsi.¹⁵ È quasi superfluo ricordare che il 1434, coincidente con il ritorno di Cosimo dall'esilio era, per così dire, l'anno di fondazione del regime mediceo. D'altra parte, andrà però anche osservato che la decisione assunta nel 1455 risale a un momento in cui la presa sul governo fiorentino da parte di Cosimo e dei suoi alleati era tutt'altro che salda. Né si deve dimenticare che tra gli statutari della Mercanzia che proposero e approvarono quella riforma figurava ad esempio un personaggio come il giurista messer Girolamo Machiavelli, destinato di lì a poco a cadere in disgrazia al cospetto dei Medici per le sue posizioni improntate al tradizionale costituzionalismo fiorentino.¹⁶ È vero anzi, come si vedrà meglio più avanti, che proprio il sistema

¹⁵ Cfr. ASF, *Notarile antecosimiano*, 2197, non cartulato, sotto la data 8 dicembre 1455. Il brano è riportato qui sotto nella nota 47. Devo la segnalazione di questo importante protocollo, tenuto dal cancelliere della Mercanzia, alla cortesia di Lorenz Böninger.

¹⁶ Su questa fase della politica fiorentina e sulle difficoltà che fino al 1458 avrebbe sofferto il regime mediceo, cfr. N. RUBINSTEIN, *Il governo di Firenze sotto i Medici (1434-1494)*, nuova edizione a cura di G. Ciappelli, Firenze, La Nuova Italia, 1999, pp. 30-31, 117-137. Come dimostra il caso di Girolamo Machiavelli, dal momento che a Firenze la doppia immatricolazione era legittima, potevano essere selezionati ed estratti per le cariche della Mercanzia anche quei giureconsulti che in aggiunta all'Arte dei Giudici e Notai fossero iscritti ad una delle cinque Arti maggiori mercantili (in questo caso l'Arte di Calimala).

elettorale introdotto nel 1455 sembra essere riuscito per alcuni decenni a offrire sufficienti garanzie di equilibrio e d'imparzialità nella formazione della compagine degli 'uomini del ricorso'.

Sull'ufficio del ricorso si tornò a legiferare con una certa insistenza negli ultimi anni del Quattrocento, in una fase particolarmente ricca d'interventi nel campo della giustizia cittadina, da cui la giurisdizione della Mercanzia non restò certo immune. E così, nel giugno del 1489, nell'ambito di un provvedimento che aveva come scopo un generale riassetto del tribunale, si ricordava come la Signoria, avuto notizia che alla Mercanzia «le cose vanno molto per la lungha, et le spese sono molto grande, sì per mandarsi al ricorso da pochi anni in qua assai più cause che mandare non vi si soleva, sì per essere cresciute spese», avesse incaricato alcuni «savi cittadini» di provvedere affinché nella corte «le cause vi si expedischino com più brevità sia possibile». Il risultato di questa consultazione portò a una distinzione fra le cause di valore inferiore alle quattrocento lire – equivalenti a circa sessanta fiorini –, e le cause di valore superiore a questa somma. Solo per queste ultime, fermo restando che i Sei consiglieri dovevano comunque far di tutto per arrivare a una decisione nei tempi previsti dagli statuti, si prevedeva che «non si dando loro la perfectione» potessero andare «al ricorso». ¹⁷ La soglia così determinata fu giudicata però ben presto insufficiente, se già nel mese settembre si dovette tornare a intervenire sulla materia. Dopo aver ricordato che la legge approvata recentemente era stata concepita per fare in modo «che le cause si expedissent pe' Sei et meno andassino al ricorso», si precisava infatti che i Sei consiglieri allora in carica avevano fatto presente come fosse «necessario andare più oltre, acciò che quello che è facto si possa osservare», il che portò a escludere dal ricorso «le cause mosse nella corte di valore di meno di seicento lire» (una somma pari a circa novanta fiorini). ¹⁸

La questione del ricorso fu discussa ancora nei due anni di governo di Piero de' Medici, quando si tentò di por mano a una riforma organica del

¹⁷ Il provvedimento in questione, definito nei registri ufficiali 'Mercantie curie ordinatio', fu approvato dai Consigli del Popolo, del Comune e del Cento, rispettivamente nei giorni 19, 20 e 22 giugno 1489. Cfr. ASF, *Provisioni-Registri*, 180, cc. 43v-45v. I Sei, ai quali per ogni caso di inadempienza sarebbe stata comminata una multa di quaranta lire, erano tenuti a risolvere le cause di valore inferiore alla soglia suddetta entro la fine del loro mandato quadrimestrale, se l'attore avesse presentato l'istanza entro due mesi dall'inizio dello stesso; se l'istanza invece fosse stata presentata dopo questo termine, e i consiglieri non fossero riusciti a pronunciare la sentenza, la decisione sarebbe spettata ai loro successori, senza tuttavia andare in alcun modo al ricorso.

¹⁸ È quanto stabilito dalla 'Mercantie curie secunda reformatio', approvata dai Consigli del Popolo, del Comune e del Cento, rispettivamente nei giorni 16, 17 e 18 settembre 1489. Cfr. ASF, *Provisioni-Registri*, 180, cc. 65v-68r.

sistema giudiziario fiorentino, prospettando tra l'altro per la prima volta l'introduzione di quel 'Consiglio di Giustizia', poi effettivamente realizzato soltanto nel 1502.¹⁹ Il provvedimento che nell'agosto del 1494 accolse le proposte formulate sulla Mercanzia dalla commissione di cittadini deputata fin dalla primavera dell'anno precedente alla riforma del sistema giudiziario, ricordava infatti come non fosse diminuita la tendenza dei Sei consiglieri, per quanto concerneva le cause più importanti, a «non le volere expedire per loro soli, ma con richorso». Si stabilì perciò che a partire dal nuovo ufficio dei Sei questi ultimi sarebbero stati tenuti a concludere nei medesimi termini tutte le cause, cioè sia quelle da seicento lire in su, sia quelle «di minore somma», così che «quanto al giudicare nessuna differenza sia dalle cause di grande somma a quelle di piccola e nessuna indietro lasciare ne possino». La legge aggiungeva tuttavia che ciascuna delle parti, se la causa fosse stata di valore superiore alle seicento lire, avrebbe potuto domandare adesso il ricorso anche entro i primi tre mesi dalla presentazione dell'istanza, e questo rivolgendosi *simplici verbo* al cancelliere o al suo coadiutore.²⁰ È significativo per quel che riguarda il ricorso che tutte le modifiche più importanti approvate durante l'età medicea confluiscono nella nuova codificazione degli statuti della Mercanzia promulgata nel 1496, quando dunque il governo cittadino, imperniato sul Consiglio Maggiore, si trovava ormai in una ben diversa situazione politica. Se si eccettua il ritorno nel luglio del 1498 al sistema dello 'squittino' per la selezione dei mercanti del ricorso, la prassi dell'ufficio rimase sostanzialmente invariata per tutto il XVI secolo, come risulta evidente da un confronto con quanto disposto nella successiva compilazione statutaria.²¹

¹⁹ Sui provvedimenti di questi anni si veda il quadro riassuntivo tracciato da A. ZORZI, *Progetti, riforme e pratiche giudiziarie a Firenze alla fine del Quattrocento*, in *La Toscana al tempo di Lorenzo il Magnifico. Politica Economia Cultura Arte*, Convegno di studi promosso dalle Università di Firenze, Pisa e Siena, 5-8 novembre 1992, voll. 3, Pisa, Pacini, 1996, III, pp. 1323-1342. Il testo della legge istitutiva della Ruota fiorentina (15 aprile 1502) si legge in *Provvisioni concernenti l'ordinamento della Repubblica fiorentina, 1494-1512*, II, 12 maggio 1497-29 dicembre 1502, a cura di G. Cadoni, F.M. Di Sciuollo, Roma, Istituto Storico Italiano per il Medio Evo, 2000, pp. 191-215 (doc. n° 54).

²⁰ Cfr. ASF, *Consiglio del Cento, Registri*, 3, cc. 34r-38r, 21 agosto 1494. Una volta domandato il ricorso, i Sei non avrebbero più potuto «in tale causa intrometersi», ma entro cinque giorni dalla richiesta si sarebbero dovuti estrarre gli «huomini del ricorso» nel numero e nel modo consueto. A quel punto la causa doveva concludersi nei tempi e modi previsti dall'ufficio. La domanda di ricorso non poteva essere però inoltrata se i Sei non avevano avuto davanti a sé la causa in questione per almeno «di xxx correnti». Nel caso che i Sei non fossero riusciti a terminare entro i termini stabiliti queste cause di valore superiore alle seicento lire, restava naturalmente possibile domandare il ricorso con le modalità consuete.

²¹ Si veda ASF, *Mercanzia*, 16, cc. 94r-105v (Libro II, rubrica VI, 'Delli ricorsi e loro cause'). Sui cambiamenti dei criteri elettorali per la selezione dei Sei consiglieri e dei mercanti del ricorso cfr. ad esempio ASF, *Mercanzia*, 129, c. 23v.

Dal punto di vista della documentazione, per il Quattrocento gli atti presentati dinanzi ai mercanti del ricorso sono conservati nella serie di libri-registri del fondo della Mercanzia denominata «Atti avanti a' Sei del Ricorso», che ha inizio, stando agli strumenti di corredo, soltanto nel 1418, per concludersi col marzo del 1494 (ASF, *Mercanzia*, 10617-10733); per il periodo precedente i documenti relativi al ricorso sono inseriti invece nei registri delle deliberazioni prese dal vertice della magistratura (ASF, *Mercanzia*, 236-259). Tutto ciò non riguarda però le sentenze, che venivano raccolte in volumi a parte. Il solo dispositivo, accompagnato dalle sue premesse, veniva registrato però anche nei libri delle «Deliberazioni dell'Ufficiale e de' Sei di Mercanzia» per mano del cancelliere della corte, al quale, oltre a trascrivere la data e l'esito della sentenza, spettava il compito di prendere nota della data di estrazione e dei nomi dei dieci mercanti che partecipavano al giudizio.²² Le filze in cui erano raccolte le sentenze originali, complete di tutti gli atti prodotti nel corso del processo sono invece andate perdute, ad eccezione di un unico volume che copre il periodo compreso tra il 1478 e il 1492, permettendo perciò di gettare uno sguardo approfondito sulla giurisdizione del tribunale durante gli anni in cui Firenze fu governata da Lorenzo de' Medici.²³

Quanto invece al periodo cinquecentesco, oltre ai registri delle deliberazioni con il dispositivo delle sentenze trascritto dal cancelliere – il quale, a riprova dell'importanza ormai assunta dal ricorso, riserva a questi documenti e alle estrazioni dei mercanti una sezione a sé di ogni volume – esiste a partire dal 1515 anche una serie di filze contenenti il testo preliminare della sentenza. Stilato da una commissione ristretta, questo testo, come vedremo meglio più avanti, costituiva la base per le correzioni poi effettuate da tutti i giudici del ricorso durante un confronto collegiale («Sentenze de' Sei del Ricorso», ASF, *Mercanzia*, 10771-10779). Infine, i bifolii con il testo originale e completo delle sentenze si conservano soltanto in alcuni casi, frammenti ai precedenti atti prodotti dai litiganti nel corso dei vari processi,

²² Si vedano i volumi: ASF, *Mercanzia*, 260 e seguenti. In vigore per larga parte del Quattrocento, questo compito del cancelliere è codificato ufficialmente negli statuti del 1496: «Et le conclusioni di tucte le sententie che si daranno in alchuno o per alchuno ricorso el cancelliere sia tenuto notare in sul libro delle deliberationi. Et dipoi le decte sententie faccia fornire nel modo et forma et come è ordinato ne' capitoli facti sopra il secondo statuto del presente libro». Cfr. ASF, *Mercanzia*, 9, c. 17v.

²³ La filza in questione, non cartulata, ha la segnatura: ASF, *Mercanzia*, 10770. Le sentenze risalenti a questo periodo saranno citate perciò qui di seguito facendo semplicemente riferimento alla data in cui esse furono pronunciate. La giurisdizione del ricorso in questi anni, con particolare riguardo ai processi che coinvolsero il Magnifico e gli uomini della sua cerchia, è studiata in BOSCHETTO, «*Domus veritatis et aequitatis*», cit.

all'interno delle filze denominate "Atti e Sentenze de' Sei del Ricorso" (ASF, *Mercanzia*, 10739-10766).

2. IL RICORSO NELLE TESTIMONIANZE DEI CONTEMPORANEI

La considerazione che si acquistava sedendo al banco del ricorso è messa bene in luce da quanto Vespasiano da Bisticci scrive a questo proposito alla fine del Quattrocento nella *Vita* di Agnolo Manetti (1432-1479), secondogenito dell'umanista, uomo di stato e mercante Giannozzo. Oltre a ricevere un'educazione quanto mai raffinata – fin da bambino aveva appreso il latino, il greco e l'ebraico –, al pari del padre e del fratello maggiore Bernardo il giovane Agnolo aveva acquisito infatti anche una solida preparazione in campo commerciale. Non a caso Vespasiano ricorda, e il particolare è confermato dai documenti in nostro possesso, che il figlio di Giannozzo «fu più volte tratto del ricorso alla mercatantia, et era cosa mirabile il giudicio ch'egli aveva, et di mercatantie et d'ogni cosa; di fare conti era maraviglioso arismetico». Il biografo continua raccontando come in una di queste occasioni, grazie alla sua pazienza e abilità, Agnolo fosse riuscito a comporre una lite tra «un uomo da bene» e «certi sua parenti», che «era durata anni quattordici, et andava ad albitrati et ricorsi, et mai s'era potuto aconciare» – un «caso», precisa Vespasiano, che «importava», come del resto era normale in questo tipo di processi, «parechi migliaia di fiorini».²⁴

La grande «riputazione» di cui avevano goduto in passato i «giudici» (cioè le sentenze) emessi da questo ufficio è ricordata del resto anche nel *Dialogo del reggimento di Firenze* di Francesco Guicciardini, il quale tra l'al-

²⁴ Si veda VESPASIANO DA BISTICCI, *Vita d'Agnolo di meser Gianozo Maneti fiorentino*, in Id., *Le vite*, Edizione critica con introduzione e commento a cura di A. Greco, 2 voll., Firenze, Istituto Nazionale di Studi sul Rinascimento, 1970-1976, II, pp. 353-363: 356-357: «Sendosi tratti alla mercatantia gli uomini del ricorso, fu tratto Agnolo. Andò questo cittadino allui a casa, non lo ispaciò per lo generale, come fanno i più, ma disse: viene meco nello iscrittoio, et giunto quivi s'arecò inanzi fogli et penne et calamaio, et volle intendere tutte le sua ragioni, et ebbe patientia di stare collui parecchi ore, et tutte le sua ragioni notò in sur uno foglio. Venuto inanzi agli uomini del ricorso, et intese le parti Agnolo cominciò a monstrare a' sua compagni le ragioni di questo cittadino et dell'avversario, et chiamato drento una parte et di poi l'altra, et lasciato dire ognuno le sua ragioni, fatto questo, perché Agnolo aveva voluto durare questa fatica, furono contenti che egli vedessi d'aconciargli, perché ognuno si leva volentieri fatica et carico da dosso. Agnolo batè et l'una parte et l'altra, et intendendo le loro differenze benissimo furono contenti et l'una parte et l'altra che Agnolo l'aconciassi, fece in modo che egli l'aconciò di consentimento delle parti et pose perpetuo silenzio tra loro, che mai più se ne parlassi et così fu». Su Agnolo si veda G.M. CAGNI, *Agnolo Manetti e Vespasiano da Bisticci*, «Italia medioevale e umanistica», XIV, 1971, pp. 293-312. Egli ricoprì l'ufficio del ricorso anche nell'ultimo anno della sua vita, pronunciando due sentenze. Cfr. ASF, *Mercanzia*, 10770, 25 gennaio 1478/79.

tro della prassi giudiziaria della Mercanzia aveva una conoscenza di prima mano, essendone stato, in gioventù, avvocato.²⁵ Forse è più interessante però soffermarsi su un'altra testimonianza risalente quasi agli stessi anni in cui fu composto il dialogo guicciardiniano, non solo perché essa è senz'altro meno nota, ma soprattutto perché proviene da un osservatore forestiero. Scrivendo nel 1527, in una città che si preparava ad affrontare le truppe imperiali, l'ambasciatore veneziano a Firenze Marco Foscarini tracciava infatti un panorama dettagliato dei tribunali cittadini, dando un giudizio più che lusinghiero della Mercanzia, definita magistrato «onoratissimo». «In Fiorenza», si legge infatti in una relazione indirizzata al governo veneto, vi «sono dui tribunali sopra le materie e cause iudicarie e civili», uno dei quali deputato a giudicare «solo le cause mercantili e l'altro le cause ordinarie». Stabilendo fra i due organismi, pur così diversi, una suggestiva corrispondenza, Foscarini continuava spiegando che il primo tribunale era costituito «da sei cittadini», chiamati dai Fiorentini i «Sei della mercanzia», mentre invece il secondo, ossia la «Rota», era formato da «sei dottori forestieri». L'ambasciatore coglie poi appieno la specificità del ricorso, di cui parla con ammirazione, descrivendolo in modo sorprendentemente preciso. Egli chiarisce infatti che qualora i Sei consiglieri non riescano a concludere le cause nei termini previsti con una sentenza, o se una delle parti prima di tale scadenza espressamente lo richieda, «se dà a detto magistrato una compagnia de 11 cittadini tratti a sorte da una borsa a ciò deputata, appresso a' quali insieme [ai Sei] resiede plenissima autoritate sopra dette cause». Foscarini si diffonde poi in un sincero elogio di questi mercanti, dicendo appunto che «sono di tanta fede e credito gli uomini de detto Ricorso, che tutti li compromessi generalmente se fanno con condizione» che se gli

²⁵ «E perché credete voi», chiedeva infatti Pier Capponi, l'interlocutore più dichiaratamente antimedicco di questo dialogo ambientato nei mesi successivi alla cacciata da Firenze di Piero de' Medici (anche se composto tra il 1521 e il 1526), «che e' giudici de' sei e de' ricorsi, che solevano a tempo de' passati nostri essere in tanta riputazione in tutte le parti del mondo, non abbino ora più credito?», e continuava quindi affermando che ciò non poteva «essere proceduto da altro che dal sospetto del favore». Cfr. F. GUICCIARDINI, *Dialogo del reggimento di Firenze*, a cura di G.M. Anselmi, C. Varotti, Torino, Bollati Boringhieri, 1994, p. 51. Inutile ricordare che nel seguito della discussione Bernardo del Nero, il personaggio che è unanimemente considerato il portavoce delle idee dell'autore, s'incarica di ridimensionare drasticamente quanto Capponi diceva circa l'influenza esercitata da Lorenzo de' Medici sulla Mercanzia, sostenendo non solo che «ne' sei e negli altri uffici andavano le cose civili nette dal canto dello stato», ma che Lorenzo non si era mai seriamente occupato di riempire le borse elettorali della Mercanzia con i suoi partigiani, e che in realtà la reputazione della corte era declinata già da molto tempo, per quel naturale processo che investe «tutte le cose del mondo» (ivi, p. 91). Su questo punto si rinvia ancora a BOSCHETTO, «*Domus veritatis et aequitatis*», cit. Per l'incarico professionale giovanile di Guicciardini presso la Mercanzia cfr. O. CAVALLAR, *Francesco Guicciardini giurista. I ricordi degli onorari*, presentazione di J. Kirshner, Milano, Giuffrè, 1991, pp. 65-68.

arbitri eletti dalle parti saranno in disaccordo, il terzo sarà invariabilmente «uno che sia tratto da detta borsa [del ricorso] per sorte; né è alcuno che recusi tal iudizio». ²⁶

Del lavoro compiuto dai mercanti del ricorso ha lasciato inoltre una testimonianza per molti versi eccezionale anche il fiorentino Lorenzo Guidetti (1439-1519). Nel suo libro di *Ricordanze*, edito di recente da Lorenz Böniger, Guidetti, la cui famiglia era tradizionalmente legata alla corporazione di Calimala, non si limita infatti soltanto ad annotare le tre occasioni in cui nel 1496 fu membro di questo ufficio, ma addirittura riporta i contenuti della discussione che tra lui e i suoi colleghi si sviluppò intorno alle questioni che avevano l'incarico di esaminare. ²⁷

La prima vertenza di cui egli parla in modo diffuso riguardava la richiesta avanzata dagli eredi di messer Iacopo de' Pazzi, riammessi in città subito dopo la caduta dei Medici e completamente reintegrati nei loro diritti, affinché la famiglia Serristori restituisse loro i beni extradotali che erano appartenuti a Maddalena, vedova di messer Iacopo, e figlia di Antonio Serristori: si trattava di «molte chose», tra «gioie et panni et arienti», per un valore pari a circa quattromila fiorini. Di questo complicato processo, incrociando la documentazione esistente negli archivi di varie città, sta effettuando una ricostruzione esaustiva Sara Orfali, a margine della sua tesi di dottorato, e dunque, in attesa di poter far riferimento al suo lavoro, mi limiterò semplicemente ad accennare a quanto Guidetti ci racconta in proposito nelle sue *Ricordanze*.

Sotto la data del 4 febbraio 1496, il giorno in cui Guidetti fu «tratto alla Merchatantia» per esaminare la «lite pendente» tra le due famiglie fiorentine, egli annota anzitutto nei suoi ricordi che lui e i suoi colleghi tennero conto delle circostanze particolari da cui aveva avuto origine la vicenda – i Pazzi infatti, dichiarati ribelli in seguito alla congiura, erano allora «in abominazione quasi di tutta la città per lo eccesso commesso». Fu questo infatti che convinse i giudici a considerare corretta la condotta dei Serristori, i

²⁶ Il testo si legge in *Relazioni degli ambasciatori veneti al Senato*, a cura di A. Segarizzi, III/1: Firenze, Bari, Laterza, 1916, pp. 3-98; il brano con la descrizione della giustizia civile alle pp. 34-37. A questa importante testimonianza si rinvia in A. ANZILOTTI, *La costituzione interna dello Stato Fiorentino sotto il duca Cosimo I de' Medici*, Firenze, Lumachi, 1910, p. 96 nota 2. Sulla figura del patrizio veneziano, che risiedette a Firenze dal gennaio del 1527 al febbraio dell'anno successivo, cfr. G. GULLINO, *Foscari, Marco*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, vol. 49, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1997, pp. 328-333.

²⁷ Si veda infatti LORENZO DI FRANCESCO GUIDETTI, *Ricordanze*, Introduzione ed edizione a cura di L. Böniger, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 2014, pp. 60-63, 64-66, 155; alle pp. VII-LXXI un compiuto profilo di questo personaggio, allievo di Cristoforo Landino e rinomato copista di testi classici e umanistici, che certo sarebbe riduttivo definire semplicemente un 'mercante'.

quali erano riusciti a salvare i beni di Maddalena dalla sicura confisca, al solo scopo di utilizzarli a vantaggio della figlia naturale di messer Iacopo, Caterina, come documentavano nel «diligentissimo conto» prodotto dinanzi alla corte.²⁸ Dunque, osserva Guidetti, «parve a tutti chosa ragionevole et sechondo la verità» che si potesse «giudichare» come tutto quello che i Serristori avevano fatto, fosse stato compiuto in realtà «per honorare la chasa de' Pazi et in loro memoria et satisfatione della Caterina». La fanciulla, è vero, era entrata nel convento di Santa Maria a Monticelli e non si era potuta maritare, ma ciò era avvenuto soltanto perché in quelle drammatiche circostanze per lei, «alevata in tante delizie et magnificenza et non legittima et destituta da tutti e parenti», il matrimonio non era ormai più «conveniente»; né del resto vi sarebbe stato chi avrebbe acconsentito a sposarla, per timore di diventare «odioso et a sospetto di tutti e cittadini et di tutto lo stato». «Et finalmente», Guidetti conclude, «examinato molte qualità et circumstantie del chaso, benché in qualche parte stando in sul righore» (attenendosi cioè a quel che sulla controversa materia dei beni extradotali disponeva la legge), si sarebbe potuto decidere in modo diverso, «parve a' più che la verità et equità meritasse questo giudicio et chosì fu giudichato».²⁹

Il secondo caso descritto nelle *Ricordanze* riguarda invece il ricorso presentato da «Marcho di Pares», un mercante catalano, definito «huomo acuto et astutissimo», contro Bernardo di Giovanni de' Bardi e la sua compa-

²⁸ GUIDETTI, *Ricordanze*, cit., pp. 60-62. In particolare, riporta Guidetti, i mercanti sapevano che quelle cose «erano beni in quel tempo di rubelli et che erano stati consentiti da' sindachi et da chi poteva torglela», e che dunque «s'erano salvate per chostei cholla auctorità de' Serristori». Questi ultimi avevano successivamente impiegato il ricavato della loro vendita, innalzando anche alcune 'muraglie', «per satisfatione della Chaterina fatta monacha et per memoria et rimedio dell'anime de' Pazi», con il consenso dell'interessata, ma senza convertire alcunché in loro utile, sì che era parso «a tutti e merchatanti d'achordo, niuno discrepante, che le chose le quali e Ristori aveano et mostrano aver finite, che erano per lb. 5000 circha, sieno quelle o buona parte di quelle che e Pazi domandano».

²⁹ *Ivi*, pp. 62-63. L'estrazione di Guidetti fra i mercanti del ricorso è registrata in ASF, *Mercanzia*, 333, c. 23v. La sentenza, pronunciata il 19 febbraio, è trascritta invece alle cc. 30v-31v. La sua lunga premessa, che cominciava con le parole «Et attesa la importançza et qualità di questo chaso, ricercho per ogni meço ritrovarne fundamentalmente la verità, chosi pelle scritte producte, chome pe' testimoni examinati et per scrittura et a parole, a stanza de l'una et l'altra parte; et circa la intelligentia et resolutione del presente giuditio avendo in 4 vari et diversi di et in più volte lunghamente udite le parti et loro procuratori»; si concludeva ricordando che i giudici avevano «examinato adunche chome è detto la difesa de' detti Serristori et le ragioni degli attori et tutto bene chonosciuto, et che per insino a qui pella parte di detti Paçi non s'è provato concludentemente et in modo che basti le chose di sopra nominatamente exceptuate essere pervenute alle mani de' Serristori o di madonna Magdalena loro auctrice». Sulle controversie legate ai beni extradotali, cfr. I. CHABOT, *La dette des familles. Femmes, lignage et patrimoine à Florence aux XIV^e et XV^e siècles*, Roma, École française de Rome, 2011, pp. 176-181.

gnia di Lione, che era da tempo fallita. Al centro della vertenza vi era una lettera di cambio emessa durante la fiera di Pézenas, in Linguadoca, da Andrea Cavalcanti, agente di Bernardo. Quest'ultimo tuttavia non aveva voluto onorare la lettera, sostenendo che il giovane fattore era 'uscito di commissione', spendendo il nome del principale in un luogo lontano da Lione, dove non era autorizzato a farlo. Il ricorrente replicava invece che «Andrea era usato spendere el nome di Bernardo a Lione, Monpolieri, Vignone, Linguadoca et Pesanasso, et che era publica voce che avea el compimento da Bernardo et però secondo lo stile merchantile havea potuto credere a detto Andrea per Bernardo». La questione era controversa, né Guidetti nasconde tutti i suoi dubbi al riguardo. «Et di questo», egli infatti confessa, «trovai varie opinioni in diversi huomini valenti, et però non sapeo dare resolutio iudicio, ma essendo dubioso punto, m'achostavo al rigore», ovvero che Andrea «non l'avesse potuto obligare» – impressione quest'ultima rafforzata anche dal fatto che la lettera di cambio su cui il processo s'imperniava non risultava redatta secondo «la debita et consueta forma». I suoi colleghi dovettero pensarla proprio come lui, visto che la richiesta del mercante forestiero fu respinta a grande maggioranza: «Et in effetto – ricorda infatti Guidetti – de' 14 eravamo a sedere XI d'achordo giudichamo doversi assolvere Bernardo». Egli tiene tuttavia a precisare che se «la lettera del cambio fusse stata fatta sechondo l'uso», tutti i giudici sarebbero stati «di parere che detto Andrea havebbe potuto obligare Bernardo», tanto più che quest'ultimo al momento del rinnovo della compagnia non aveva dato pubblicità sulla piazza di Lione con sufficiente diligenza ai limiti precisi che da quel momento intendeva fissare per l'azione del proprio agente.³⁰ La conclusione del lungo ricordo si traduce in un insegnamento di natura generale, a beneficio di chi, tra i discendenti di Lorenzo Guidetti, avrebbe un giorno letto quelle pagine. Dopo essersi raccomandato affinché «chi fa merchatantia vadi cautamente» quando affida a qualcuno il suo denaro, procurando di servirsi soltanto di fattori fidati, egli ricordava infatti quanto fossero ormai

³⁰ GUIDETTI, *Ricordanze*, cit., pp. 64-66. L'estrazione di Guidetti fra i mercanti del ricorso è registrata sotto la data 19 aprile 1496 in ASF, *Mercanzia*, 333, c. 59v. La sentenza, pronunciata il successivo 4 maggio, è trascritta invece alle cc. 69v-70r. Le sue conclusioni sono le seguenti: «Et veduta et lecta la lettera del cambio per cui vighore detto messer Marcho domanda gli scudi 250 d'oro di sole et di peso et della quale formalmente el tenore è scritto nella domanda de richorso. Et udito più et più volte l'una et l'altra parte et inteso et chonosciuto tutto che àno et per scritture et a parole volsuto dire et tutto bene chonosciuto inteso et examinato. Repetito el nome di Dio pronuntiamo, sententiamo et dichiariamo el detto Bernardo de' Bardi ne' modi et nomi che è comparito nella presente causa dovere et potere essere assoluto et liberato. Et chosì pella presente sententia esso Bernardo detti nomi liberiamo et absolviamo dalla petitione et domanda di detto messer Marcho et dalla detta quantità di scudi 250 d'oro di sole domandati per detto messer Marcho al detto Bernardo detti nomi».

complesse le qualità richieste a chi voleva lavorare nel mondo del commercio e degli affari, e così infatti sentenziava: «el proverbio è verissimo che più costa uno merchatante che uno dottore».³¹

3. QUALCHE ESEMPIO RICAVATO DALLE CARTE DEI PROCESSI

È giunto il momento di esaminare finalmente qualche esempio tratto dalle carte dei processi, non senza tuttavia aver prima accennato a come si arrivava a redigere materialmente il testo delle sentenze del ricorso. Dopo le udienze delle parti e l'esame dei testimoni e delle scritture – che si svolgevano in tre giorni diversi – una commissione ristretta (formata da un consigliere e da due uomini del ricorso), stendeva dunque insieme al cancelliere della corte un testo provvisorio della sentenza sulla base delle indicazioni ricevute da tutti gli altri giudici. Il testo così elaborato era poi letto ad alta voce dinanzi a tutto il collegio, che discuteva e apportava le modifiche ritenute opportune. Le filze delle sentenze cinquecentesche che sono giunte fino a noi riportano ancora le fittissime correzioni interlineari aggiunte in questa fase e documentano, anche visivamente, lo scrupolo con cui il lavoro venne svolto. Era soltanto alla fine di tutte queste operazioni che il documento veniva votato a scrutinio segreto dai Sei consiglieri e dai mercanti del ricorso e una volta approvato dall'Ufficiale e letto pubblicamente al cospetto delle parti, si trasformava in sentenza definitiva.³²

Quanto invece al contenuto delle sentenze, è bene anzitutto ricordare come buona parte del lavoro dei giudici consistesse nell'esame minuzioso delle partite contabili relative alle singole cause, che dunque risultano spesso discusse pazientemente una ad una. Diversi nodi potevano essere sciolti in questo modo, ma se qualcosa ancora restava in sospeso, i litiganti, nello spirito della giustizia mercantile, erano invitati a «stare a buon conto», come si esprime una sentenza quattrocentesca che vede un mercante inglese richiamarsi vittoriosamente contro Antonio Martelli, socio e stretto collaboratore di Lorenzo il Magnifico: in quella occasione, disponevano i giudici, le parti dovevano mettere in «saldo» tutte le loro ragioni, facendo

³¹ GUIDETTI, *Ricordanze*, cit., p. 66. Sul contesto professionale in cui nacque questo proverbio, sopravvissuto in Toscana nella versione 'si spende più a fare un mercante che un dottore', cfr. F. PISERI, «Vol più ponti a fare uno merchatante che un dottore de leggi». *La professionalizzazione del mercante-ratiocinator nel Rinascimento italiano*, «La Scuola Classica di Cremona. Annuario dell'Associazione ex alunni del Liceo-Ginnasio "Daniele Manin"», XX, 2012, pp. 213-233.

³² La procedura in questione, che con ogni probabilità in forme non troppo differenti sarà stata in vigore anche nel periodo precedente, è descritta dettagliatamente negli statuti del 1577. Cfr. ASF, *Mercanzia*, 16, cc. 101v-105r.

questo «merchantilmente et bonariamente et a uso di buono et leale merchantante».³³ In altri casi la sentenza imponeva invece a ciascun litigante di eleggere un ragioniere di sua fiducia, cui eventualmente si sarebbe aggiunto, come 'terzo', un esperto *calculator* nominato dal tribunale. È proprio questo ad esempio l'esito di un ricorso che riguardava questa volta i dissensi sorti tra i soci di una compagnia impegnata, sempre nella seconda metà del Quattrocento, a smerciare tessuti nell'area balcanica. I giudici infatti, «chonoscendo che tal causa merita maggiore et più lunga examine et discussione, et che le loro lite naschono da chagioni che richieggghono contare insieme merchantilmente», disponevano che i soci facessero ciò «per via di ragionieri et amici comuni», i quali avrebbero dovuto eleggersi «uno per parte et uno terzo d'acordo»: se sulla designazione del «terzo» tuttavia non si fosse raggiunto un consenso, alla sua nomina avrebbero provveduto i Sei consiglieri della Mercanzia.³⁴

L'attenzione dei giudici – come si è visto anche nella seconda vicenda riportata da Guidetti – poteva appuntarsi d'altra parte sulla correttezza e la veridicità delle scritture: «dichiariamo la scritta di che di sopra si fa menzione, copiata di parola in parola nella domanda» di ricorso, «essere stata et esser vera scritta, fatta et scritta [...] nel dì et tempo in quella apposto», si afferma in una sentenza dei tempi di Cosimo I, in cui i giudici, respingendo le richieste del ricorrente, stabilirono che «in iudizio e fuori del iudizio» a quel documento doveva essere prestata «piena e indubitata fede».³⁵

³³ Il testo completo della sentenza, pronunciata il 30 aprile 1479, si trova nella filza ASF, *Mercanzia*, 10770, *ad diem*. La vicenda è ricostruita in BOSCHETTO, «*Domus veritatis et aequitatis*», cit.

³⁴ Il testo completo della sentenza, pronunciata il 17 maggio 1479, si trova nella filza ASF, *Mercanzia*, 10770, *ad diem*. Il ricorso era stato presentato da Benedetto di Bernardo d'Uguccione Lippi, per conto degli ex compagni di Firenze e Pisa della compagnia che diceva in Benedetto e in suo fratello Mariotto, contro ser Antonio di Giovanni Corsidoni e suo fratello Raffaello, con il quale fin dal 1459 i Lippi si erano accordati affinché egli «passassi nelle parti di Romania e de Turchia e pel viaggio o dove gli paressi, dovessi e potessi trafficare tutte le robe e panni e quali per detto Benedetto e Mariotto in detti nomi allora s'erano messi e metterebbonsi a ordine per mandare di là». La scritta privata che regolava il patto, prevedeva che gli utili sarebbero spettati per il 25% ciascuno a Benedetto e a Mariotto Lippi, per il 50% invece a Raffaello, mentre ser Antonio, rimasto a Firenze, doveva fare da mallevadore e rendere bene i conti. Secondo i ricorrenti né Antonio Corsidoni (come mallevadore), né suo fratello (come principale), avrebbero tuttavia svolto in modo corretto il loro compito, ragion per cui essi risultavano adesso in debito per 750 fiorini.

³⁵ Il ricorso era stato presentato da Francesco d'Alessio del Caccia contro Marcantonio Villani. Cfr. ASF, *Mercanzia*, 10774, sentenza del 12 marzo 1557/58, filza non cartulata, da cui si cita (le sole conclusioni della sentenza in ASF, *Mercanzia*, 394, c. 196r-v). L'esame poteva dare risultati negativi, come avvenne, sempre nell'età del principato, in un caso che vide contrapposte due compagnie bancarie con base rispettivamente a Lione e a Venezia. La decisione dei giudici fu presa infatti dopo aver trovato «come così fu et è la verità, non obstante più fede, lettere e

Oltre al rispetto e alla considerazione per le condizioni particolari che caratterizzano ogni caso e che richiedono dunque la famosa ‘discrezione’ guicciardiniana, un termine che certo non sorprende veder usato dagli uomini del ricorso, ad essere ripetutamente sottolineate in questi pronunciamenti sono proprio la ricerca della verità e dell’equità.³⁶ I giudici si raccomandano ad esempio che un ricorrente, «per verità della chosa», provi e giustifichi l’effettiva consegna di alcune merci;³⁷ affermano di essersi ingegnati di trovare «dov’è il vero, in quanto possiamo»;³⁸ e pur riconoscendo che «sottilizzandosi» quanto allegato nel dibattimento, «qualche chosa» potrebbe essere imputata «all’una parte et all’altra, et più et meno», dichiarano che intendono comunque giudicare quel caso «chome più equamente et merchantilmente c’è paruto si convenga».³⁹

Le sentenze lasciano intravedere anche la collaborazione che s’instaura fra il Giudice forestiero, un ‘dottore di leggi’ di formazione universitaria, e i consiglieri e i mercanti del ricorso, i quali erano invece quasi sempre privi di una specifica preparazione giuridica. Sebbene il voto finale spettasse infatti ai soli mercanti, l’Ufficiale forestiero svolgeva una importantissima funzione di consulenza, informandoli su quanto disponesse la ‘ragione’, ossia il diritto comune, e aiutandoli nell’interpretazione della legge statutaria.⁴⁰ L’Ufficiale poteva così essere interpellato per esaminare la validità formale di una precedente sentenza impugnata da una delle parti,⁴¹ o per risolvere

altre cose innanzi a noi prodotte che pare che disponessino in contrario». Cfr. ASF, *Mercanzia*, 10772, sentenza del 17 agosto 1536, relativa al ricorso presentato da Alessandro di Niccolò Antinori per sé e compagni di Lione contro Marco Bartolini e compagni di Venezia, filza non cartulata, da cui si cita (le sole conclusioni della sentenza in ASF, *Mercanzia*, 373, cc. 115v-116r).

³⁶ «Et giudichiamo essere di qualità che merita s’usi discrezione», gli uomini del ricorso dicevano riferendosi a una lite che vedeva contrapposto il mercante fiorentino residente a Margiglia Rinaldo d’Oddo Altoviti a varie società facenti capo al banco Medici. Cfr. ASF, *Mercanzia*, 10770, sentenza dell’8 aprile 1486, *ad diem*. La vicenda è ricostruita in BOSCHETTO, «*Domus veritatis et aequitatis*», cit. Di Guicciardini, oltre a quanto rammentato sopra, si potrà citare al riguardo il ricordo CXI, dove rifacendosi anche a quel che accade «ne’ giudici mercantili», si osserva come «spesso e’ casi non si truovano decisi a punto dalla legge, ma bisogna conietturarli con le opinione degli uomini, le quali non sono tutte a uno modo». Cfr. in proposito D. QUAGLIONI, *La giustizia nel Medioevo e nella prima età moderna*, Bologna, il Mulino, 2004, pp. 115-118.

³⁷ ASF, *Mercanzia*, 10770, sentenza del 31 gennaio 1480/81, *ad diem*.

³⁸ ASF, *Mercanzia*, 10770, sentenza del 6 aprile 1486, *ad diem*.

³⁹ ASF, *Mercanzia*, 10770, sentenza del 1° marzo 1485/86, *ad diem*.

⁴⁰ Questa collaborazione era colta perfettamente da Marco Foscarini: «[...] dal qual dottore, quando occorre, li sei iudici prefati s’informano della disposizione di ragione, della intelligenza de’ statuti ed interveneno in molte cose, massime nelli giudici, con detti Sei, benché solo per consiglio e non per deliberazione». Cfr. *Relazioni degli ambasciatori veneti al Senato*, a cura di A. Segarizzi, III/1: Firenze, cit., p. 35.

⁴¹ «Et considerate più nullità opposte per la parte di detti Pitti contra a detta sententia. Et

invece questioni di competenza,⁴² come avvenne con sempre maggior frequenza dopo che nel 1477 una legge votata nel Consiglio del Cento proibì alla Mercanzia, a dire il vero con scarso successo, di occuparsi di cause connesse con doti o eredità.⁴³

Lo dimostra ad esempio la disputa sulla dote di una donna fiorentina, contesa tra gli eredi del primo e del secondo marito, in cui i giudici del ricorso decisero di emettere comunque una sentenza, ricordando che la questione d'incompetenza sollevata da una delle parti era stata già lungamente esaminata e discussa «dinanzi all'Ufficiale passato», da essi reputato «in ragione dotto et aprobatò», il quale aveva avuto «assai tempo a quella intendere», e aveva addirittura formulato per iscritto la decisione cui avrebbe acconsentito qualora al momento del giudizio si fosse trovato ancora in carica.⁴⁴

Inutile dire che nel passaggio da un secolo all'altro, scorrendo questi documenti non si fatica a cogliervi il riflesso delle trasformazioni avvenute intanto nella società cittadina. Si pensi ad esempio alla comparsa delle donne fra i soci delle aziende nella seconda metà del Cinquecento, rivelata dalla la decisione a favore di Margherita, vedova di Antonio Ridolfi, cui i giudici

inteso l'opponione d'esso messer Ufficiale essere detta sententia manchata delle solempnità requisite secondo la forma degli statuti di detta università». Cfr. ASF, *Mercanzia*, 10770, sentenza del 16 luglio 1485, *ad diem*: vertenza tra Bartolomeo di messer Luca di Buonaccorso Pitti e Filippo di Filippo di messer Luca Pitti da una parte, e il procuratore di Luigi di Rinaldo Scarampi dall'altra. I Pitti erano ricorsi perché recentemente Luigi aveva fatto 'toccare' Bartolomeo e Filippo per oltre 500 fiorini in forza di una sentenza di ricorso emessa nel mese di luglio 1477 a suo favore.

⁴² «Dichiariamo tale chaso che merita discussione di ragione doversi e potersi intendere e esaminare per messer l'Ufficiale della presente corte per tucto di dieci del mese d'ottobre proximo futuro, fra 'l qual tempo esso messer Ufficiale sia tenuto rapportare al presente uficio de' Sei quale di detti magistrati, o de' popilli, o sindachi, sia preferito e prevaglia di ragione nel chaso e chasi di che s'è disputato e disputa». Cfr. ASF, *Mercanzia*, 10770, sentenza del 7 settembre 1482, *ad diem*: vertenza tra Zanobi di Francesco di Bartolo, linaiolo, e i sindaci sopra i fatti e faccende dei creditori dei beni e delle sostanze di Francesco e Bernardo di Niccolò Cambini e compagni banchieri.

⁴³ ASF, *Consiglio del Cento – Registri*, 2, cc. 5r-7v (num. mod. cc. 12r-14r), 14 giugno 1477; il cui testo è anche a stampa nella raccolta *Leggi di Toscana riguardanti affari contenziosi tra i privati* (classe V, Volume V), a cura di A. Tavanti, Firenze, Gaetano Cambiagi, 1778. La legge in questione rientra in un più ampio progetto di riforma del sistema giudiziario cittadino, che portò tra l'altro alla soppressione del Capitano del Popolo e alla riduzione delle competenze del Podestà. L'intervento sulla Mercanzia fu in quell'occasione non meno energico, diretto soprattutto a circoscrivere la competenza della corte alla sola materia mercantile, rovesciando in tal modo le decisioni prese in senso opposto, soltanto un anno prima, dagli statutori della Mercanzia. Cfr. ASF, *Mercanzia*, 5, cc. 86v-89v, 14 maggio 1476. L'intera questione sarebbe stata ancora al centro delle preoccupazioni dei legislatori nella legge di riforma della Mercanzia del 21 aprile 1502, il cui testo è pubblicato e commentato in *Provvisoni concernenti l'ordinamento della Repubblica fiorentina, 1494-1512*, II, cit., pp. 222-229 (doc. n° 55).

⁴⁴ ASF, *Mercanzia*, 10770, sentenza del 30 maggio 1481, *ad diem*.

riconobbero il diritto di partecipare «per s. 10 per lira», ossia con la quota del 50%, «così dell'utile come del danno», nella società di «Giovambattista Sassolini e compagni», condannando gli eredi di quest'ultimo a renderle «buono, vero, intero et giusto conto dell'amministrazione» dell'azienda.⁴⁵

4. GLI 'UOMINI DEL RICORSO'

Che cosa possiamo dire, infine, sulla provenienza sociale dei mercanti del ricorso, che dobbiamo considerare i veri protagonisti della nostra storia? Già sappiamo che a ricoprire questa carica erano soltanto i membri delle Arti maggiori, e tra essi, per tutta la seconda metà del Quattrocento, esclusivamente coloro che si fossero in precedenza qualificati per ricoprire la carica di consigliere della corte. Si trattava perciò di un gruppo per forza di cose ristretto, selezionato su precise basi sociali e professionali. E tuttavia è solo quando si esaminano uno ad uno i nomi di questi mercanti che ci si accorge quanto alta fosse la frequenza con cui gli stessi giudici tornavano a sedersi sul banco del ricorso.

Se si prendono ad esempio le cinquanta sentenze di ricorso pronunciate nell'arco di un triennio fra il 1478 e il 1481, in piena età laurenziana, si scopre che i nominativi estratti superano di poco il centinaio: poiché i posti a disposizione erano in totale cinquecento, ciò significa che ognuno dei nostri mercanti si trovò a ricoprire mediamente quell'ufficio in cinque occasioni, anche se di fatto alcuni di loro sedettero al banco del ricorso addirittura dalle dieci alle quindici volte!⁴⁶ Se questi erano i numeri in un in-

⁴⁵ ASF, *Mercanzia*, 10775, sentenza del 21 febbraio 1571/72, *ad diem*. E inoltre, sotto la medesima data, anche in ASF, *Mercanzia*, 10760, preceduta dalla comparizione di Francesco e Piero figli ed eredi di Giovambattista di Francesco Sassolini del 9 febbraio. Cfr. infine, sempre su questo processo, ASF, *Mercanzia*, 408, c. 174r (estrazione dei mercanti del ricorso) e c. 206r-v (trascrizione del dispositivo della sentenza). Per altri esempi di quella che pare essere una novità rispetto al periodo precedente, si veda quanto segnalato in T. CARTER, R.A. GOLDTHWAITE, *Orpheus in the Marketplace. Jacopo Peri and the Economy of Late Renaissance Florence*, Cambridge, Mass.-London, Harvard University Press, 2013, pp. 143, 340-341.

⁴⁶ Di seguito, compilato sulla base della filza ASF, *Mercanzia*, 10770, un elenco dei nomi dei mercanti estratti nel periodo in questione per cinque volte o più (i mandati ricoperti sono indicati dal numero posto tra parentesi tonda): Bernardo di Stoldo Rinieri (15); Antonio di messer Alessandro degli Alessandri (13); Francesco di Giovanni Nesi (12); Lorenzo di Lutozzo Nasi (12); Pagolo di Francesco Falconieri (12); Ruggieri di Niccolò Corbinelli (12); Iacopo d'Orsino Lanfredini (10); Amerigo di Simone Carnesecchi (9); Francesco di Lorenzo Amadori (9); Ruggieri di Tommaso Minerbetti (9); Berlinghieri di Francesco Berlinghieri (8); Giovanni di Francesco Dini (8); Antonio di Bernardo Paganelli (7); Antonio di Puccio Pucci (7); Francesco di Tommaso Sasseti (7); Iacopo di Piero Guicciardini (7); Lotto di Giovanni Salviati (7); Maso di Luca degli Albizzi (7); Tommaso di Puccio d'Antonio Pucci (7); Cipriano di Chimenti di ser

tervallo di tempo così ristretto, è giocoforza concludere che nell'arco della loro vita alcuni mercanti fiorentini dovettero svolgere per decine e decine di volte questo incarico, ricompensato peraltro soltanto simbolicamente, con una modesta presa di pepe o di zafferano.

Come interpretare questi dati sorprendenti? E quale può essere il loro significato? La spiegazione della notevole frequenza con cui negli elenchi delle estrazioni si ripresentano i medesimi nomi risiede almeno in parte in un motivo di ordine tecnico: in primo luogo, a differenza di altri uffici, non esisteva infatti un divieto che una volta espletato il ricorso per cui si fosse stati estratti impedisse di ricoprire per un determinato periodo di tempo la stessa carica; inoltre, le cedole con i nomi, una volta sorteggiate, invece di essere distrutte, venivano reinserite nelle borse affinché queste, come si esprimeva la normativa elettorale del 1455, restassero sempre in vigore, evitando lo svolgimento periodico degli 'squittini' per decidere chi dovesse giudicare le cause del ricorso.⁴⁷

D'altra parte non ci sono dubbi che queste disposizioni ebbero come effetto la creazione di un gruppo di veri e propri esperti delle controversie mercantili, abituati a discutere e confrontarsi con i colleghi sui casi e sulle questioni più disparate. Questi mercanti accrebbero negli anni il proprio bagaglio di competenze, contribuendo così a un miglior funzionamento del tribunale; al tempo stesso, assolvendo al loro compito, i membri di questa sorta di *superélite* ebbero modo di esprimere al meglio quella proverbiale

Nigi (6); Cristofano di Bartolomeo Spinelli (6); Francesco d'Antonio di Taddeo (6); Francesco di Lorenzo della Stufa (6); Francesco di Niccolò Cambini (6); Niccolò d'Ugolino Martelli (6); Pandolfo di Giovanni Rucellai (6); Recco d'Ugucione Capponi (6); Ristoro d'Antonio di Salvstro Serristori (6); Tommaso di Giovanni di ser Luca Franceschi (6); Lorenzo d'Agnolo Carducci (6); Lorenzo di Francesco Segni (6); Antonio di messer Giovanni Canigiani (5); Bonaccorso di messer Luca Pitti (5); Francesco di Piero Dini (5); Giovanni di Francesco Tornabuoni (5); Giovanni di Raffaello Bonsi (5); Lorenzo di Neri Vettori (5); Lorenzo di Piero Davanzati (5); messer Piero di Giovanni Minerbetti (5); Piero di Francesco Mellini (5); Piero di Niccolò del Benino (5); Tanai di Francesco de' Nerli (5); Tommaso di Luigi Ridolfi (5); Zanobi di Sandro Biliotti (5).

⁴⁷ Si ricordi infatti che in base a quanto disposto dalla riforma del 1455 (per cui cfr. qui sopra la nota 15), si dovevano «trarre due mercatanti per ciascuna arte di decte borse dove saranno inborsati decti veduti dal mccc^o trentaquattro in qua et che di nuovo si vedranno o si traranno pel decto uficio de' Sei. Et che quegli che si traranno di decte borse che non aranno divieto, secondo gli efecti infrascritti, incontinenti si debbino mectere in altre simili borse che s'abbino a ordinare da' decti Sei consiglieri per decte cinque maggiori arti, cioè ciascuno per l'arte sua. Et chiamisi la borsa subsidiaria de' decti mercatanti de' ricorsi. Et di decta borsa subsidiaria si possi et debbi trarre in subsidio della ordinaria per quello che mancasse all'ordinaria. Et che quegli che si traranno di decta borsa subsidiaria che non aranno divieto, secondo gli efecti infrascritti, si debbino rimettere incontinenti in decta borsa ordinaria, cioè ciascuno per l'arte sua. Et così successive s'observi in ciascuna et per ciascuna tracta di decti mercatanti del ricorso. Siché le decte borse venghino a veghiare et avere effecto per ogni tempo sença avere a squictinare altrimenti mercatanti per la dicesione o alla dicesione de' ricorsi ».

passione per la contabilità e per l'astrazione matematica in cui si è proposto di riconoscere una delle manifestazioni più caratteristiche dello spirito fiorentino rinascimentale⁴⁸ – si ricordi a questo proposito il commento di Vespasiano su Agnolo Manetti, definito per la sua abilità nel «fare conti», «meraviglioso aritmetico» e, proprio per questa ragione, incluso nel collegio del ricorso.

Vi è infine un ultimo aspetto da sottolineare, che però non è certo il meno importante: poiché chi veniva sorteggiato per il ricorso vi rinunciava se ricopriva i maggiori uffici politici cittadini, ne consegue che a sedere con reale continuità in questo magistrato, più che gli esponenti principali della classe politica, sarà stato soprattutto un gruppo di uomini 'da bene', esperti di mercatura, che per trovarsi in posizione più defilata rispetto al regime di turno, erano probabilmente in grado di offrire ai concittadini una garanzia di sostanziale imparzialità, da cui derivava, in larga misura, il loro prestigio.

In definitiva, chi ha parlato di sostanziale fallimento della giurisdizione mercantile, nel suo progetto di costruire un altro modello, rispetto alla giurisdizione ordinaria, quasi che col passar del tempo le varie *universitates mercatorum* non avessero prodotto altro che il vuoto simulacro di una 'giustizia alternativa', dovrà probabilmente sfumare le sue conclusioni se avrà la pazienza di osservare il minuzioso lavoro compiuto dagli uomini del ricorso nel tribunale fiorentino.⁴⁹

C'è da chiedersi piuttosto se non sia stata proprio la consapevolezza di questo patrimonio di esperienza accumulato nel corso del tempo dai suoi giudici, a contribuire alla longevità del mito di un tribunale capace di emettere giudizi esemplari, e ciò a dispetto delle dure critiche che pure periodicamente, come abbiamo visto, non sono state risparmiate alla giurisdizione della corte. Se effettivamente qualcosa del genere è avvenuto, l'ufficio del ricorso merita indubbiamente di essere considerato la roccaforte più autentica di un simile sentimento, nato in età comunale e repubblicana, ma coltivato anche nei secoli successivi da una classe dirigente che a diffe-

⁴⁸ Si veda R. GOLDTHWAITE, *The Practice and Culture of Accounting in Renaissance Florence*, «Enterprise & Society», XVI, 2015, pp. 611-647: 633-643.

⁴⁹ Su questo punto si veda in COLLI, *Acta civilia in curia potestatis*, cit., p. 227 e nota 18, il rinvio agli studi dedicati da Mario Ascheri alla Mercanzia senese del Quattrocento. Allo stesso modo chi è andato convincendosi che nel Quattrocento i Medici, in particolare sotto Lorenzo il Magnifico, si siano serviti massicciamente di procedure arbitrarie non solo, con gli Otto, nel settore della giustizia criminale, ma anche in ambito civile, piegando qui al proprio volere i giudici della Mercanzia, dovrebbe forse domandarsi perché proprio negli anni che vanno dalla congiura dei Pazzi alla morte di Lorenzo, forse più che in ogni altro periodo, gli 'uomini del ricorso' si siano preoccupati di spiegare in modo dettagliato i motivi che li inducevano a giudicare in un senso o in un altro nelle cause su cui erano chiamati a pronunciarsi.

renza di quel che avveniva in altri Stati italiani seppe conservare a lungo un legame privilegiato con la sfera economica e commerciale.

Non sarà dunque un caso che la soppressione del supremo tribunale di commercio di Firenze, avvenuta alla fine del Settecento, quando ormai i Lorena si erano sostituiti ai Medici alla guida del Granducato, coincida con la fine del ruolo pubblico di questa antica classe di estrazione mercantile, che per tanti secoli aveva continuato a sedere al banco del ricorso. In altre parole, la Mercanzia esaurì davvero il suo compito soltanto quando venne definitivamente meno anche quel patriziato fiorentino, radicato nel mondo del commercio e degli affari, che ne aveva rappresentato fin dalle origini l'anima più vera.⁵⁰

⁵⁰ Si veda R.B. LITCHFIELD, *Ufficiali ed uffici a Firenze sotto il granducato mediceo*, in *Potere e società negli stati regionali italiani del '500 e '600*, a cura di E. Fasano Guarini, Bologna, il Mulino, 1978, pp. 133-151: 143, per la «cultura dei patrizi», formatasi «meno nel mondo in espansione degli studi giuridici cinquecenteschi che non nel mondo del commercio e degli affari, e poi progressivamente in quello dei proprietari fondiari e dei redditieri»); nonché Id., *Emergence of a bureaucracy: the Florentine patricians, 1530-1790*, Princeton, N.J., Princeton University Press, 1986.